



**TRIBUNALE DI PATTI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice Dott.ssa Maria Letizia F. Cali,  
all'esito della causa civile iscritta al n.100258/2007 R.G. ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia vertente tra

**ORLANDINA BASKET S.R.L.**, Partita Iva 01240820835 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo.

**Parte opponente**

**CONTRO**

**BRADLEY TRAINA**, nato a Harrietta (Georgia) U.S.A. il 4.08.1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Florenzo Storelli

**Parte opposta**

**Oggetto:Opposizione a decreto ingiuntivo. Clausola compromissoria.**

**Conclusioni: Come in atti.**

**FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso, depositato il 3 gennaio 2007, Bradley Traina chiedeva la missione di un decreto ingiuntivo avendo premesso le seguenti circostanze:

- Che lo stesso svolgeva attività di atleta professionista;
- Che aveva stipulato con la Società Orlandina Basket un contratto depositato presso la Lega di Serie A di Basket in data 7.10.2005;
- Che, successivamente, in data 19.12.2005 l'opposto aveva firmato un atto di risoluzione del predetto contratto con la società Orlandina Basket;
- Che il Traina aveva pattuito con l'Orlandina Basket un corrispettivo per la risoluzione anticipata del contratto pari ad Euro 31.510,9611;
- Che tale accordo sarebbe stato stipulato con l'allora presidente dell'Orlandina Basket sig. Roberto Vincenzo Sindoni.

Tutto ciò premesso, il sig. Traina chiedeva l'emissione del suddetto decreto per la somma di Euro 31.510,9611.

Con decreto ingiuntivo n. 91/07 del 3-4/04/2007 il Tribunale di Patti Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, ingiungeva alla Società Upea Orlandina Basket S.r.l. di pagare 31.510,9611, oltre gli interessi legali calcolati a partire dalla data della firma della rescissione contrattuale, oltre spese legali per complessivi Euro 970,50, oltre Iva e Cpa come per legge.

Successivamente, in data 21.05.2007, il ricorso con il pedissequo decreto ingiuntivo n. 91/07, veniva notificato, all'odierno opponente.

Con atto di citazione del 19.06.2007, la Orlandina Basket Srl proponeva opposizione al predetto provvedimento monitorio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1) Preliminarmente, essendo devolute alla cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione ed Arbitrato disciplinato dagli artt. 29 e seguenti del vigente accordo Collettivo "Giocatori Professionisti 2003" le controversie tra giocatori di basket e Società di appartenenza, riconoscere e*



*dichiarare la mancanza di tale attività preliminare, che rende temporaneamente improponibile la domanda giudiziale davanti a questo giudice ordinario, che dovrà revocare il Decreto ingiuntivo n. 91/07 inammissibile e/o improcedibile e/o nullo; 2) In via subordinata, e senza recedere dalla superiore eccezione, il Decreto ingiuntivo n. 91/07 è certamente nullo, poiché non ha dato alla società Orlandina Basket s.r.l. la possibilità di difendersi innanzi al giudice competente, ossia innanzi al Tribunale di Patti – Sez. Lavoro, unico organo deputato a giudicare la presente controversia; 3) In via ulteriormente subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché nullo e/o inammissibile per mancanza delle condizioni di prova scritta prescritte e previste negli art. 633 e segg. C.p.c., così come è stato affermato nella narrativa della presente opposizione; 4) Dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità, e, comunque, l'invalidità del D.I. opposto, per violazione dei termini di cui all'art. 641 c.p.c. 5) Nel merito, senza recedere dalle superiori eccezioni, dichiarare risolto per mutuo consenso il contratto di prestazione professionale sportiva, stipulato tra il sig. Bradley Traina e la Orlandina Basket s.r.l., senza che quest'ultima debba alcunché all'odierno opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto”.*

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2007, il Traina, il quale chiedeva la conferma del provvedimento monitorio opposto ed il rigetto dell'opposizione.

A supporto della costituzione il Traina rilevava in primo luogo che:

- La possibilità di adire il Collegio arbitrale di cui all' art. 29 dell' accordo collettivo dei giocatori professionisti del 2003 riguardava i tesserati F.I.P.(Federazione Italiana Pallacanestro);
- Secondo la giurisprudenza le procedure arbitrali previste dai Regolamenti federali e dagli Statuti concerne soltanto i rapporti di lavoro tra società sportive e professionisti tesserati con le relative federazioni( Cassazione 11751/ 2003);
- Il Traina, al momento del deposito del decreto ingiuntivo opposto ( 3 Gennaio 2007) non era più affiliato alla F.I.P., in quanto regolarmente tesserato presso una società cestistica professionista che militava nel campionato greco ; il che avrebbe reso “*in nuce*” improcedibile un eventuale ricorso presentato al Collegio permanente di conciliazione e arbitrato della Federazione Italiana, in quanto il Traina non era più in possesso del requisito fondamentale per accedere all' arbitrato federale.

Con ordinanza del 10 luglio 2009, il Tribunale di Patti Sez. Distaccata di S. Agata di Militello riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava all'udienza del 9 maggio 2012 per la precisazione delle conclusioni.

Dopo alcuni rinvii, dovuti anche alla chiusura della Sezione Distaccata di S.Agata di Militello, il Tribunale di Patti all'udienza del 9.10.2015 faceva nuovamente precisare le conclusioni. alle parti; la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente , dopo vari adempimenti e preventiva rimessione sul ruolo, la causa veniva assunta in decisione da altro giudice ( all' udienza del 29 Giugno 2017) con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. Considerazioni preliminari.**

In applicazione del criterio della ragione più liquida, si reputa non necessario esaminare tutte le questioni rilevate da entrambe le parti;l'opposizione può essere accolta in merito alla questione dell' incompetenza di questo giudice e della competenza del collegio arbitrale sotto citato. Rimangono assorbite le altre



domande poste dalle parti. Ciò per le ragioni di seguito esposte, ritenute sufficienti ai fini del decidere.

Quanto sopra riportato è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, ai sensi dell'art. 111 co.1 Cost. (Cass. 28.5.2014 n. 2002).La giurisprudenza di legittimità sul punto ha più volte affermato che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata(così Tribunale di Macerata sent. n. 1406/2019 pubbl. il 31 Dicembre 2019, consultabile attraverso il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

## **2. Clausola compromissoria eccezione di arbitrato. Giurisprudenza.**

In primo luogo occorre esaminare, in linea generale, l'efficacia della clausola compromissoria in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 21550/2017, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente. (in senso conforme, ex multis, Cass., Sez. I, 27.7.1999, n. 8166, richiamata da Tribunale Vicenza Sezione 1 Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 956). Nella stessa linea di indirizzo delle sentenze sopra riportate si è mossa condivisibile giurisprudenza di merito ( a cui questo giudice aderisce) secondo cui: *“L'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Rientra, tuttavia, nella facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Ne deriva che, qualora nel contratto ci sia una clausola compromissoria, tenuto conto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo che sarà, tuttavia, revocabile se, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza della predetta clausola compromissoria”*( Trib.di Palermo, Sez. III n. 1156/ 2013, reperibile sul sito [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)).

Orbene nel caso di specie,dagli atti processuali, emerge una clausola compromissoria che al punto 6 della scrittura privata del 7 Ottobre 2005, sottoscritta dalle parti, così recita: *“Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dell' Accordo collettivo e del presente contratto individuale di lavoro, ivi comprese quelle relative alle sanzioni disciplinari, sono devolute al Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato disciplinato dagli artt.*



*29 e seguenti del vigente Accordo Collettivo " Giocatori Professionisti 2003". Il Collegio arbitrale ha sede in Bologna presso la Lega Società di Pallacanestro Serie A ed è formato da Tre componenti: Il Presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e dalla GIBA ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega e in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla GIBA in un apposito elenco".* La presenza di tale clausola è stata tempestivamente eccepita dall' opponente con l'atto di opposizione con cui è stato introdotto il presente giudizio. Quindi sussistono i presupposti per dichiarare la competenza del collegio arbitrale e l' incompetenza del tribunale adito.

La suddetta clausola va ritenuta pienamente efficace, a prescindere dall'applicazione degli articoli 1341 e 1342 c.c.; ciò in quanto trattasi di scrittura privata predisposta per le parti contraenti e non di contratto " per adesione" predisposto per una generalità indeterminata di soggetti (Vedi sul punto Tribunale di Modena sez. I 14 Febbraio 2014 n. 136, reperibile sul sito [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), e Cassazione civile sez. lav. 30 Gennaio 2014 n. 2062).

Il Traina, creditore opposto, ha rilevato che la suddetta clausola riguardava i tesserati F.I.P. ( nei confronti dei quali poteva ritenersi efficace il suddetto art. 29) e non i giocatori che non erano più tesserati con la suddetta Federazione. Lo stesso Traina evidenziava che al momento del deposito del decreto ingiuntivo opposto ( 3 Gennaio 2007) non era più affiliato alla F.I.P., in quanto regolarmente tesserato presso una società cestistica professionista che militava nel campionato greco ; l' opposto si è limitato ad affermare quanto sopra riportato, ma non ha fornito prova in merito a quanto affermato. Quindi deve ritenersi che il rilievo *de quo* non possa ritenersi munito di pregio. Ciò anche in considerazione del fatto che la clausola compromissoria sopra riportata riguardava tutte le controversie riguardanti l' interpretazione e l' esecuzione del contratto individuale( ossia quello stipulato con scrittura privata in data 7 Ottobre 2005) e dell' Accordo Collettivo di riferimento). In mancanza di prova idonea va considerato l' accordo di cui sopra, avente efficacia vincolante ai sensi dell' art. 1321 e ss. c.c.. Ciò tenendo conto dell' art. 4 comma 4 della Legge 91/ 1981, ai sensi del quale *"Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli."* E anche dei principi enunciati dalla Cassazione secondo cui: *"In tema di rapporti di lavoro fra società e tesserati della F.I.G.C., la devoluzione della controversia al collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91, comporta un arbitrato irrituale (ammesso ex art. 5 legge n. 533 del 1973) all'esito del procedimento previsto dall'art. 23 del regolamento di disciplina della federazione predetta, risolvendosi con una pronuncia vincolante per le parti, emessa secondo equità in unica istanza e non impugnabile, con la conseguenza che si determina una situazione d'improponibilità della domanda in Sede giudiziaria, senza che il carattere equitativo dell'arbitrato predetto possa essere escluso per il fatto che gli arbitri si siano, nel decidere, ispirati a norme di diritto."* ( V. Cass. Civ. Sez. Lav. 6 Aprile 1990 n. 2889);

### **3. Spese processuali.**



Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, posto che nella sostanza non può ravvisarsi soccombenza della convenuta opposta sulla questione preliminare dirimente, in quanto non appare arbitraria l'introduzione della controversia in via monitoria avanti il Tribunale, stante – secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopracitato – la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, pur in presenza di una clausola arbitrale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito ad esaminare e decidere le domande tutte proposte nel presente giudizio dalle parti, essendo le stesse domande devolute alla cognizione del Collegio arbitrale previsto dall' art. 6 della scrittura privata sottoscritta dalle stesse in data 7 Ottobre 2005 e dall'art. 29 dell' Accordo Collettivo dei Giocatori Professionisti 2003 ( e dai successivi accordi);
- 2) Dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 91/07 del 3 Aprile 2007, depositato in data 4 Aprile 2007, emesso da questo Tribunale, Sezione Distaccata di Sant' Agata di Militello;
- 3) Dichiarata assorbite le altre domande poste dalle parti.
- 3) Dichiarata integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite.

Così deciso in Patti il 9 Novembre 2020

Il Giudice  
Maria Letizia F. Calì

